

(N. 757)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1949

---

Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 23 maggio 1947, n. 493, il procedimento di riscossione dei contributi agricoli unificati veniva riformato, ammettendo le ditte che hanno un carico annuo di contributi agricoli unificati superiore a lire 10.000 a soddisfare il loro debito mediante versamento diretto in conto corrente postale o bancario, con risparmio quindi dell'aggio spettante all'esattore e al ricevitore provinciale. Veniva stabilito però che il versamento dovesse farsi in due sole rate, scadenti, la prima il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale si riferisce il contributo e la seconda il 31 maggio successivo.

Il provvedimento, favorevole alle categorie interessate, che da tempo insistentemente lo invocavano, veniva a perdere in parte la sua efficacia per l'obbligo fatto al contribuente di anticipare fin dal 30 novembre dell'anno pre-

cedente il 50 per cento dell'intero carico contributivo. A ciò si ovviava, limitatamente però all'anno 1948, con l'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, il quale stabilisce che il versamento diretto può essere effettuato in quattro rate anziché in due, con scadenza rispettivamente al 5 febbraio, 5 giugno, 5 settembre e 5 dicembre dell'anno al quale si riferisce il contributo. L'efficacia del provvedimento è stata evidentemente limitata all'anno 1948, non potendosi prevedere in quale misura gli agricoltori se ne sarebbero valsi, perchè se fossero mancati in gran parte i versamenti, specie nella prima rata (5 febbraio), gli Istituti previdenziali si sarebbero trovati in difficoltà di cassa e sarebbe stato necessario ripristinare il termine del 30 novembre, che dà modo di preparare i ruoli delle ditte che non si sono valse del versamento diretto in

tempo per la riscossione esattoriale con la rata di febbraio.

Risulta che gli agricoltori nello stesso anno si sono valse largamente del nuovo sistema di riscossione, tanto che esso veniva senz'altro ammesso anche per l'anno 1949 con la legge 14 maggio 1949, n. 268.

Nell'anno 1949 gli agricoltori ricorrevano, su scala ancor più larga, al versamento diretto, così che circa due terzi dei 28 miliardi di gettito dei contributi agricoli unificati venivano riscossi a mezzo conto corrente.

Ora sarebbe veramente ingiustificabile che si venisse a togliere ai contribuenti agricoli questo mezzo facile ed economico di pagamento.

È stato addotto in contrario che, sottraendo agli esattori delle imposte una notevole massa di riscossione, si viene a danneggiare la gestione generale di questo importante servizio; ma a prescindere dalla circostanza che il danno non può essere che di lieve entità, data la modesta

proporzione dei contributi unificati in agricoltura (anzi di due terzi di essi) di fronte alla massa di tributi statali e locali riscossi dagli esattori, non si può trascurare la considerazione che i contributi non sono veri e propri tributi e che in tutti gli altri settori della produzione vengono riscossi direttamente, senza ingerenza degli esattori.

Se nel campo agricolo, dato il grande numero delle ditte paganti e la loro dispersione territoriale, è stato necessario ricorrere al sistema esattoriale, è ovvio che si cerchi di circoscrivere più che sia possibile il ricorso al sistema medesimo, fino eventualmente a ridurlo alle sole partite cadute in morosità.

Il provvedimento legislativo proposto appare quindi utile sotto ogni riguardo e serve a non inasprire gli attriti, già tanto notevoli, che si sono manifestati e tuttora si manifestano nella riscossione dei contributi agricoli unificati.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno con la legge 14 maggio 1949, n. 268, è prorogata per l'anno 1950 ed estesa ai contributi dell'anno medesimo.